



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-257 DATA 07/09/2022

**OGGETTO: CONVALIDA DELLE MISURE DI INTERDIZIONE, CON CONTESTUALE
DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA
DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI UNA PORZIONE DI VIA DAVIDE MENINI
ANTISTANTE IL CIV. 99 E CHIUSURA DEI LOCALI NON ABITATIVI DI VIA DAVIDE
MENINI CIVICI 99 E 103, CHIUSURA AL SOLO TRANSITO VEICOLARE DEL LOCALE
COMMERCIALE CIV. 101, CON CONTESTUALE REVOCA.**

07/09/2022	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]



COMUNE DI GENOVA

117 16 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E
VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2022-POS-259 del 05/09/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: : CONVALIDA DELLE MISURE DI INTERDIZIONE, CON CONTESTUALE DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO, NELL'INTERESSE ED A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ DEI CITTADINI, DI UNA PORZIONE DI VIA DAVIDE MENINI ANTISTANTE IL CIV. 99 E CHIUSURA DEI LOCALI NON ABITATIVI DI VIA DAVIDE MENINI CIVICI 99 E 103, CHIUSURA AL SOLO TRANSITO VEICOLARE DEL LOCALE COMMERCIALE CIV. 101, CON CONTESTUALE REVOCA.

IL SINDACO

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 03/08/2022, i Vigili del Fuoco della Provincia di Genova in sede di proprio intervento presso Via Davide Menini constatavano la presenza di un parapetto in muratura lesionato e in fase di distacco sulla copertura del civ. 99 e pertanto disponevano l'interdizione al transito sottostante;
- il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità intervenuto sul posto in data 04/08/2022 rilevava che l'interdizione al transito disposta dai VV.F. comportava la chiusura per accesso intercluso dei civici 99 e 103 adibiti a box-auto nonché la chiusura al solo traffico carrabile dell'officina al civ.101;
- stante la situazione di potenziale pericolo si confermava verbalmente, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'interdizione e chiusura dei civv. 99, 103 e 101 (solo per il transito carrabile) di Via Davide Menini oltreché il transennamento della stessa via, comportante l'interdizione al traffico, in corrispondenza parapetto lesionato in fase di distacco;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura cautelativa è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta nota prot. 302700.U del 04/08/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Vista la relazione tecnica prot. n. 317263.I del 18/08/2022 prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumità, con la quale si confermava l'avvenuta adozione disposta verbalmente, in sede di intervento del 03/08/2022, delle misure di interdizione e chiusura cautelative per i suddetti civv. 99,

103 e 101 (solo per il transito carrabile) di Via Davide Menini per accesso intercluso a seguito di chiusura della strada all'altezza del civico 99;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Considerato che dalla Relazione Tecnica prot. n. 317263.I del 18/08/2022 sopra citata, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA

L'ordine di interdizione, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini, con divieto a chiunque di accesso e transito, di una porzione di Via Davide Menini fronteggiante il civico 99, e chiusura cautelativa, poiché resta intercluso l'unico accesso, dei box auto aventi accesso da Via Davide Menini 99 e 103 nonché dell'officina al civ.101 per il solo accesso carrabile, come già verbalmente intimato in data 03/08/2022.

Vista la Relazione Asseverata, acquisita al prot. 303720.E del 05/08/2022, prodotta del tecnico di fiducia nominato dall'Amministrazione condominiale degli immobili interessati che, a seguito di rimozione di calcinacci e realizzazione di opere provvisoriale a protezione della strada dichiarava l'avvenuta messa in sicurezza dei luoghi;

Vista la nota prot. n. 303769.I del 05/08/2022 attestante l'avvenuto sopralluogo congiunto, in pari data, da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità e tecnico incaricato dall'Amministrazione condominiale, i quali constatavano l'avvenuta realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi e revocavano verbalmente le misure di interdizione e chiusura cautelativa sia per il transito su strada che per i suddetti immobili civv. 99, 101 e 103 di Via Davide Menini;

Dato Atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura e interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con predetta nota prot. 303802.U del 05/08/2022 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

DISPONE CONTESTUALMENTE LA REVOCA

dell'ordine di interdizione delle aree esterne di Via Davide Menini in corrispondenza del civ. 99, e della chiusura dei box auto aventi accesso da Via Davide menini civv. 99,103 e 101 (per quanto riguarda il transito veicolare), come già disposto in data 05/08/2022 con nota prot. 303802.U, essendo state certificate le condizioni di sicurezza degli immobili interessati.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio ICI-IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Servizi Civici - Settore Demografici - Ufficio Toponomastica, per conoscenza;
- alla Direzione Corpo Polizia Locale - Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato Ufficio Pubblica Incolumità, per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale – Unità Territoriale Valbisagno ed al Municipio IV Valbisagno, per conoscenza;
- alla Direzione Facility Management – Settore Gestione Controllo ASTer-Strade, per conoscenza;
- alla Direzione Mobilità e Traffico, per conoscenza
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi